



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 7/05/10, la ricorrente e il cointestatario (d'ora in poi: i ricorrenti), premesso di avere stipulato nell'aprile del 2008 con altro intermediario un mutuo ventennale, di aver richiesto all'odierna resistente di surrogarsi all'originario mutuante ai sensi della L. 40/07 e di averne ricevuto risposta negativa, hanno proposto ricorso nella presente sede al fine di ottenere una serie di accertamenti circa la gestione della pratica ed il risarcimento dei danni.

Deducono i ricorrenti di essersi recati in data 20/10/09 presso una filiale dell'intermediario odierno resistente al fine di verificarne la disponibilità alla surroga di cui alla detta normativa, ricevendone un assenso di massima a seguito di un primo esame della documentazione, anche reddituale, da loro in tale

occasione consegnata e di non aver sottoscritto alcun documento o istanza in tale occasione, neppure ai fini della normativa in tema di diritto alla c.d. privacy.

Deducono, inoltre, di avere ricevuto dall'intermediario in data 16/12/09 un diniego verbale e di avere perciò chiesto, con reclami in data 21/12/09 e 24/03/10 (il primo dei quali rimasto privo di riscontro ed il secondo riscontrato con comunicazione di mera conferma del diniego), chiarimenti circa le ragioni della mancata acquisizione di consenso scritto al trattamento dei loro dati personali e circa le ragioni del diniego, insistendo per l'approvazione della richiesta di surroga e per il risarcimento dei danni.

Con controdeduzioni pervenute in data 23/06/10, l'intermediario ha confermato che in occasione della loro prima richiesta era stato dato un parere di massima favorevole, ma con la necessaria riserva di decidere a seguito dell'istruttoria del caso, da svolgersi anche sulla base della documentazione ricevuta dai ricorrenti in tale occasione, di avere poi ritenuto di esprimere parere negativo in ragione dell'esito di tale istruttoria (segnalazione negativa in CRIF), di averne dato comunicazione prima telefonica e poi con nota del 30/12/09 agli interessati e di avere loro restituito la documentazione dagli stessi a suo tempo ricevuta.

In particolare l'intermediario rileva che le indagini del caso sono state svolte su esplicita richiesta verbale degli interessati, come risulta dalla documentazione interna allegata alle controdeduzioni (proposta degli interessati inserita nel sistema in data 18/11/09 ed esito negativo della stessa in data 4/12/09) nel pieno rispetto delle vigenti normative.

In ragione di quanto esposto l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso anche con riferimento alla domanda risarcitoria perché non quantificata e priva di riscontro probatorio.

A seguito delle controdeduzioni dell'intermediario, con *e-mail* del 30/06 e del 28/08/10 i ricorrenti hanno contestato che potesse risultare una segnalazione negativa a loro nome in CRIF, dovendosi a loro avviso trattarsi di omonimia.

Con ulteriore nota 24/09/10, l'intermediario ha sostanzialmente ribadito le proprie precedenti deduzioni.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

I ricorrenti hanno svolto una serie di domande volte ad ottenere accertamenti e chiarimenti sull'operato dell'intermediario, nonché una generica domanda risarcitoria, che è bene esaminare separatamente.

La domanda di "*accertamento del diritto alla privacy*", da intendersi ovviamente quale domanda di accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/03 n. 196, non è meritevole di accoglimento.

In proposito l'art. 24 del D. Lgs. 196/03 (c.d. *Codice Privacy*), espressamente rubricato "*Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso*", dispone: "*Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:*

a) *è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;*

b) *è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;*

(omissis)

g) *con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.*"

Per quanto concerne in specifico tale ultima previsione, si deve rilevare che con provvedimento n. 8 in data 16/11/04, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il *Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti* (pubbl. in G.U. n. 300 del 23/12/04), il cui art. 7, comma 2, dispone. "*Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante ... (omissis) ... in relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi ... (omissis) ...*".



Con provvedimento n. 9 anch'esso in data 16/11/04 in materia di *Sistemi di informazioni creditizie e bilanciamento degli interessi* (pubbl. in G.U. n. 300 del 23/12/04), la stessa Autorità Garante ha inoltre disposto, al punto 4, titolato "*Bilanciamento degli interessi in caso di trattamento di dati relativi ad informazioni di tipo negativo*", che: "...(*omissis*) ...il Garante ritiene di poter individuare come necessari per perseguire i legittimi interessi dei titolari del trattamento effettuato nell'ambito dei menzionati sistemi informativi, i trattamenti dei dati personali relativi a: a) ritardi nel pagamento di un credito ...(*omissis*) ...b) rapporti di credito per i quali si sono verificati ritardi o inadempimenti successivamente non regolarizzati ...(*omissis*) ..." precisando quindi che: "*Nei casi individuati nel presente punto n. 4, il trattamento dei dati personali appena indicati è pertanto lecito per le finalità menzionate anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, con effetto dal 1° gennaio 2005...*".

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie è evidente la legittimità della condotta tenuta dall'intermediario, ove solo si consideri che:

- gli intermediari bancari sono obbligati per legge a svolgere l'istruttoria del caso prima di concedere credito (cfr. art. 24, 1° co., lett. a, D. Lgs. 196/03);
- il trattamento dei dati è avvenuto per adempiere, prima della stipula del contratto, a specifiche richieste degli interessati (cfr. art. 24, cit., lett. b),
- il trattamento era necessario per perseguire il legittimo interesse degli odierni ricorrenti a verificare la possibilità di accoglimento della loro proposta di surroga ed è stato conforme alle specifiche disposizioni dell'Autorità Garante sopra citate (cfr. art. 24, cit., lett. g).

Alla luce di quanto precede, deve rigettarsi anche la domanda di "*accertamento sul rifiuto di una richiesta di surroga mai sottoscritta*" atteso che l'intermediario, come era suo diritto, ha ritenuto di non dare ulteriore seguito alla richiesta degli interessati, che non richiedeva alcuna forma scritta, volta a verificare la sua disponibilità alla surroga.

Altrettanto deve ritenersi per le richieste di "*accertamento sulla nota "respinta"*" che l'intermediario avrebbe inserito nel proprio sistema informativo e che pregiudicherebbe ogni analoga proposta di surroga ad altri intermediari da parte degli interessati e di "*accertamento sulla fattibilità di una approvazione di richiesta di surroga*" svolte dai ricorrenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In proposito si deve solo rilevare come il costante orientamento di questo Collegio sia nel senso di escludere la propria competenza a sindacare i poteri discrezionali dell'intermediario di valutazione del merito creditizio dei richiedenti, purchè esercitati nei limiti posti dai generali principi di correttezza e buona fede che nella specie non paiono essere stati violati (v. decisioni nn. 317/10 del 5.5.10, 366/10 del 13.5.10 e 437/10 del 26.5.10).

Deve per tali ragioni rigettarsi anche la domanda risarcitoria, di per sé comunque sprovvista di supporto probatorio.

E' però opportuno, tenuto conto che l'intermediario non ha motivato l'esito negativo dell'istruttoria nella sua comunicazione del 30/12/09 e, non ha dato riscontro al primo reclamo degli interessati, raccomandare all'intermediario stesso di adottare criteri di informativa e comunicazione con la clientela maggiormente rispondenti ai principi di correttezza e trasparenza di cui alle relative Disposizioni della Banca d'Italia emanate il 29/07/09 (ivi, Sez. I^a, Premessa, Par. 1.3).

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS